

Tribunale di Milano – Sezione Lavoro

**Ricorso**

Per **Romeo Massimo** (RMOMSM76P24H224X), domiciliato in Viale Regina Margherita n. 35, Milano, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Bagnato ([antonio.bagnato@milano.pecavvocati.it](mailto:antonio.bagnato@milano.pecavvocati.it)) (BGNNTN62B01B354B) del Foro di Milano ([avv.antonio.bagnato@studiolegalebagnato.it](mailto:avv.antonio.bagnato@studiolegalebagnato.it)), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti

contro

**Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi**

Premessa

Il Ricorrente, Sig. Massimo Romeo, è lavoratore dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la qualifica di assistente tributario (Area II, fascia retributiva F3), attualmente in servizio presso gli Uffici della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, già Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a far data dal 18 agosto 2005.

- In data 24 novembre 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (*di seguito solo DAG*) pubblicava il bando di progressione economica per l'area II (prot. n. 0144324/2022: **all. 1**) al quale il Ricorrente partecipava con apposita domanda (**all. 2**), con specifico riferimento ai passaggi programmati da 2F3 a 2F4.
- In data 23 dicembre 2022 veniva pubblicato il decreto 158645 relativo alla graduatoria provvisoria (**all. 3**) e il Ricorrente veniva collocato utilmente in graduatoria al **n. 206** con un punteggio totale pari a **80,6** (punti esperienza 22,6 + punti titoli 28 + punti valutazione 30).

- In data 10 maggio 2023 veniva pubblicato il decreto 65734 relativo alla graduatoria definitiva (**all. 4**) con cui veniva attribuita al Ricorrente la posizione **n. 318** con un punteggio totale pari a 77,5 scaturito da una minore valutazione dell'esperienza professionale maturata (punti 19,5 anziché 22,6) che comportava di fatto l'esclusione dello stesso dalla progressione economica essendo nel n. di 239 i passaggi programmati da 2F3 a 2F4.
- In data 17 maggio 2023 il Ricorrente formulava via e-mail (**all. 5**) istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss della legge n. 241/1990, al fine di comprendere la motivazione alla base della rideterminazione effettuata.
- In data 18 maggio 2023 il Ministero esplicitava al Ricorrente (**all. 6**) che la differenza di punteggio tra la graduatoria provvisoria e quella definitiva risultava dovuta *«alle seguenti modifiche apportate nella Sua domanda di partecipazione alle Progressioni Economiche 2022: a) Modificata la decorrenza economica MEF al 22/08/2005 e non come da Lei inserito dal 18/02/2002; b) Eliminato il servizio presso il Ministero della Difesa – Marina Militare dall'01/01/1998 - 17/02/2002, in quanto si riferisce alla ferma e ferma prolungata di tre anni (e non al servizio permanente effettivo); c) Non è stato inserito, invece il periodo dal 18/02/2002 al 21/08/2005, periodo svolto presso la GDF, in quanto nell'ambito del servizio svolto presso la GDF, ai fini delle progressioni economiche si considera servizio a tempo indeterminato, cioè di ruolo, quello decorrente dalla data del passaggio a Servizio Permanente Effettivo. Il sopra citato periodo si riferisce alla (ferma volontaria), e quindi non è ritenuto utile ai fini della progressione economica. (Vedasi “Faq Sviluppo economico 2022” N. 17) pubblicate sulla intranet»*.
- In data 22 maggio 2023 il Ricorrente trasmetteva al DAG una richiesta di riesame in autotutela (**all. 7**) non condividendo l'esclusione del servizio prestato nel ruolo “truppa”

della Marina Militare e nel ruolo “Finanziere” della Guardia di Finanza dalla valutazione dei punti esperienza (art. 6 del Bando in questione).

- In data 22 giugno 2023 il DAG riscontrava la richiesta di riesame in autotutela (**all. 8**) osservando, fra l'altro, come il chiarimento contenuto nella FAQ N. 17 circa l'equipollenza del servizio di “ruolo” del dipendente pubblico al servizio permanente effettivo del militare trovi fondamento nell'art. 1 del d.p.r. n.1302 (?) del 1973 il quale equipara a pubblici dipendenti i militari delle forze armate e dei corpi di polizia «*in servizio permanente e continuativo*».

Tutto ciò premesso, si ricorre a codesto Tribunale per i motivi che seguono.

### **MOTIVI DI RICORSO**

L'art. 6 del Bando, rubricato “*Valutazione esperienza professionale*”, prevede al comma 2 che “*L'esperienza professionale maturata è valutata tenendo conto degli anni di servizio prestato. I periodi pari o superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi inferiori a sei mesi non sono conteggiati*” e al comma 4, lettera c) che “*Per l'anzianità di servizio quale dipendente di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati: 0,4 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi*”. Il Ministero, nella motivazione alla richiesta di chiarimenti inviata dal Ricorrente, precisava di aver rideterminato i punti esperienza escludendo gli anni di servizio nella Marina Militare e nella Guardia di Finanza in quanto non svolti a tempo indeterminato, cioè di ruolo. Non si condivide tale interpretazione in quanto il citato art. 6 del Bando non fa alcun riferimento al contratto a tempo indeterminato ovvero al servizio permanente effettivo per quanto concerne l'ordinamento militare. Sull'argomento merita di essere ricordata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*sez. II, sentenza 08/09/2011 n° C-177/10*) nella parte in cui ha

affermato che, nell'ipotesi in cui nell'amministrazione pubblica, per una promozione, ovvero per un avanzamento di carriera, venga richiesta un'anzianità professionale prestabilita, deve includere nel computo il lavoro esercitato dal dipendente anche se con contratto a tempo determinato. È stata richiamata dai giudici comunitari la Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999/70/CE che vieta qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti a tempo indeterminato e dipendenti assunti a tempo determinato di uno Stato membro, tranne il caso ove il trattamento differente sia comprovato da ragioni oggettive. Il suddetto principio, elaborato dalla CGUE, ha trovato un suo stabile orientamento anche in seno alla giurisprudenza nazionale di legittimità (*inter alias*, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018; Cass. n. 30573, 20918, 19270 del 2019; n.10219 del 28 maggio 2020). È evidente come la giurisprudenza, europea e nazionale, attribuisca rilevanza non alla forma del contratto stipulato tra la Pubblica amministrazione e il dipendente ma alla sostanza ovvero all'attività effettivamente svolta a servizio e nell'interesse della stessa. È indubbio che tale attività, indipendentemente se prestata a tempo determinato o indeterminato, non può che costituire e rappresentare l'esperienza professionale complessivamente maturata dal dipendente all'interno dell'Amministrazione. Alla luce di quanto sopra osservato, questo difensore ritiene che lo status del Ricorrente soddisfi i presupposti richiesti dal predetto articolo 6 del Bando sia per il periodo di servizio prestato nella Marina Militare dal 18 gennaio 1998 al 16 febbraio 2002 quale militare del "ruolo truppa" in ferma volontaria quinquennale (**all. 9**) che dal 18 febbraio 2002 al 21 agosto 2005 quale militare della Guardia di Finanza appartenente al "ruolo finanziari" ex d.lgs 12/05/1995 n. 199 (**all. 10**). Peraltro, nel caso di specie, l'esperienza professionale maturata dal Ricorrente dal 1998 al 2005, sia nel "ruolo truppa" della Marina Militare che nel "ruolo finanziere" della Guardia di Finanza, anche se a tempo determinato, è condizione di accesso, a domanda, al servizio permanente effettivo nell'ambito dell'ordinamento militare. *Ad abundantiam*,

con riferimento al servizio prestato in Marina Militare, le specializzazioni conseguite (coadiutore e addetto ai comandi) sono omologhe a quelle previste per l'ordinamento civile dello Stato (**all. 11**); per quanto concerne il servizio prestato in Guardia di Finanza si segnala che il ricorrente è cessato dal servizio nella GDF ed è stato collocato in congedo assoluto a decorrere dal 22 agosto 2005 **per avvenuto transito** (ai sensi dell'art. 14, comma 5, legge n. 266/1999) **nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze (all. 12)**.

Le predette considerazioni assumono ancora maggior rilievo laddove si tenga altresì conto che, nel caso di specie, trattasi di procedura "orizzontale" di progressione economica all'interno dell'Area di appartenenza e non di una procedura "verticale" di progressione giuridica fra le Aree. Dirimente, inoltre, l'art. 1 del d.P.R. 1032 (E NON 1302) del 1973 invocato dal M.E.F. a fondamento dell'equipollenza del servizio di ruolo del dipendente pubblico al servizio permanente effettivo dell'ordinamento militare il quale equiparerebbe a pubblici dipendenti (solo) i militari delle forze armate e dei corpi di polizia «*in servizio permanente e continuativo*». All'uopo, è lo stesso art. 1 citato a prevedere che «*sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano tratti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie: .... vice brigadieri, **graduati e militari di truppa**, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia*».

Tutto ciò considerato, e con riserva di eventuali ulteriori deduzioni, anche istruttorie, il lavoratore Ricorrente Sig. Massimo Romeo rassegna le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'adito Tribunale così provvedere:

in accoglimento del presente Ricorso, **accertare e dichiarare** che il punteggio attribuito al Ricorrente in esito alla graduatoria definitiva (corrispondente a 77,5 punti totali) non è corretto in quanto non si è tenuto in debito conto l'esperienza professionale maturata dal Ricorrente anche nei ruoli militari.

Conseguentemente, **accertare e dichiarare** la congruità del punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria (corrispondente a 80,6 punti totali).

Conseguentemente, **accertare e dichiarare** il diritto del Ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva con il punteggio di 80,6.

**Accertare e dichiarare** il resistente Ministero dell'Economia e delle Finanze tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti di propria competenza al fine di ricollocare utilmente il Ricorrente in graduatoria attribuendogli, per l'effetto, la fascia retributiva superiore (Area II, F4) con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria (ex art. 11 del Bando).

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

Si producono i documenti citati in narrativa:

1) Bando 2^ AREA PEO 2022; 2) Domanda Progressione Economica 2022; 3) Graduatoria provvisoria; 4) Graduatoria definitiva; 5) Istanza di accesso agli atti; 6) Risposta M.E.F. a richiesta di accesso agli atti; 7) Richiesta di riesame in autotutela; 8) Risposta del M.E.F. del 22 Giugno 2023; 9) Congedo Marina Militare passaggio ad altra FFAA; 10) Arruolamento guardia di finanza e superamento corso specializzazione; 11) Diploma di specializzazione Marina Militare; 12) Transito nei ruoli civili M.E.F.

Ai sensi del T.U.S.G. si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile; in ogni caso, trattasi di controversia esente dal pagamento del Contributo Unificato.

Milano, 28 Giugno 2023

Avv. Antonio Bagnato

